

Nasce un archivio informatizzato con tutti i dati utili per la prevenzione delle frodi sulle carte di credito

Legge 17 agosto 2005 n. 166

ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE FRODI SULLE CARTE DI PAGAMENTO

(Pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" del 22 agosto 2005 n. 194)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sistema di prevenzione

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento.

2. Con il termine «carte di pagamento» si intendono quei documenti che si identificano con le carte di credito e le carte di debito e con le altre carte definite nella normativa di attuazione.

3. Partecipano al sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento, le società, le banche e gli intermediari finanziari che emettono carte di pagamento e gestiscono reti commerciali di accettazione di dette carte, di seguito denominati «società segnalanti», individuati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7.

4. Le società segnalanti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di cui agli articoli 2 e 3. I dati e le informazioni alimentano un apposito archivio informatizzato.

5. Titolare dell'archivio informatizzato e responsabile della sua gestione è l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle

finanze che, nell'ambito del Dipartimento del tesoro, esercita funzioni di competenza statale in materia di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sui mezzi di pagamento, e che può designare anche ulteriori soggetti responsabili ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196^[1].

6. Il personale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112^[2], può essere assegnato all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento.

7. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro, con funzioni consultive, per la trattazione delle problematiche di settore.

8. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai principi e alla disciplina previsti dall'ordinamento comunitario.

Art. 2

Dati che alimentano l'archivio informatizzato

1. L'archivio informatizzato è alimentato da:

a) dati identificativi dei punti vendita e dei legali rappresentanti degli esercizi commerciali nei cui confronti è stato esercitato il diritto di revoca della convenzione che regola la negoziazione delle carte di pagamento per motivi di sicurezza o per condotte fraudolente denunciate all'autorità giudiziaria;

b) dati identificativi degli eventuali contratti di rinnovo della convenzione stipulati con gli esercenti di cui alla lettera a);

[1] L'articolo 29 del Dlgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è il seguente: (Responsabile del trattamento)

1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.

2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.

5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.

[2] L'articolo 9 del Dl 63/2002 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture) contiene le disposizioni in materia di privatizzazione, liquidazione e finanziamento di enti pubblici e di società interamente controllate dallo Stato, nonché di cartolarizzazione di immobili.

Legge 17 agosto 2005 n. 166

LEGISLAZIONE

c) dati identificativi delle transazioni non riconosciute dai titolari delle carte di pagamento ovvero dagli stessi denunciate all'autorità giudiziaria;

d) dati identificativi relativi agli sportelli automatici fraudolentemente manomessi.

Art. 3

Informazioni relative al rischio di frode che alimentano l'archivio informatizzato

1. Le singole società segnalanti comunicano altresì, previa notifica al titolare dell'archivio, le informazioni relative ai punti vendita e alle transazioni che configurano un rischio di frode. Tali informazioni sono conservate nell'archivio per il tempo necessario alle predette società ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frode.

2. Decorso il periodo di cui al comma 1, è fatto obbligo alla società segnalante di comunicare al titolare dell'archivio l'esito del monitoraggio.

3. I risultati di specifico interesse, corredati dei necessari elementi conoscitivi, sono comunicati altresì, anche di iniziativa, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 7, agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati commessi mediante carte di credito o altri mezzi di pagamento.

Art. 4

Accesso all'archivio informatizzato da parte delle società segnalanti

1. Relativamente ai dati di cui all'articolo 2, le società segnalanti hanno accesso all'archivio informatizzato per l'iscrizione dei dati di loro competenza e per la consultazione di quelli forniti dalle altre società.

2. Relativamente alle informazioni di cui all'articolo 3 e fermo restando l'obbligo di notifica di cui al comma 1

dello stesso articolo 3, le società segnalanti hanno accesso all'archivio informatizzato per l'immissione delle informazioni di loro competenza. L'accesso alla consultazione delle informazioni fornite dalle altre società può essere autorizzato di volta in volta dal titolare dell'archivio alle società che ne fanno espressa richiesta.

Art. 5

Scambio di dati con la Banca d'Italia

1. L'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento può richiedere alla Banca d'Italia l'accesso all'archivio di cui all'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507^[3], per la consultazione dei dati sulle carte di pagamento rubate o smarrite.

2. La Banca d'Italia, nell'esercizio della funzione prevista dall'articolo 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385^[4], può richiedere all'Ufficio di cui al comma 1 aggregazioni fra i dati contenuti nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 1, comma 4.

Art. 6

Disposizioni finanziarie

1. Per la realizzazione dell'archivio informatizzato di cui all'articolo 1, comma 4, è autorizzata la spesa di 260.000 euro per l'anno 2005 e di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

[3] L'articolo 10-bis della legge 386/1990 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) è il seguente: (Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari)

1. Al fine del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, è istituito presso la Banca d'Italia un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, nel quale sono inseriti i seguenti dati:

a) generalità dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista;
b) assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, nonché assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione;
c) sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, nonché sanzioni penali e connessi divieti applicati per l'inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria;
d) generalità del soggetto al quale è stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento;
e) carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo;
f) assegni bancari e postali e carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.

2. La Banca d'Italia, quale titolare del trattamento dei dati, può avvalersi di un ente esterno per la gestione dell'archivio, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. Il soggetto interessato ha diritto ad accedere alle informazioni che lo riguardano contenute nell'archivio e di esercitare gli altri diritti previsti dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

4. I prefetti, le banche, gli intermediari finanziari vigilati e gli uffici postali possono accedere alle informazioni contenute nell'archivio per le finalità previste dalla presente legge e per quelle connesse alla verifica della corretta utilizzazione degli assegni e delle carte di pagamento. L'autorità giudiziaria ha accesso diretto alle informazioni contenute nell'archivio, per lo svolgimento delle proprie funzioni.

[4] L'articolo 146 del Dlgs 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è il seguente: (Vigilanza sui sistemi di pagamento)

1. La Banca d'Italia promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. A tal fine essa può emanare disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili.

Art. 7*Termini, modalità e condizioni
per la gestione del sistema di prevenzione*

1. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, delle attività produttive, per l'innovazione e le tecnologie, e previo esame congiunto con la Banca d'Italia, sono precisate le competenze e l'organizzazione dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, sono stabiliti i criteri di individuazione delle società segnalanti e sono specificate le singole voci da comunicare a titolo di dati di cui all'articolo 2 e di informazioni di cui all'articolo 3.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono stabilite le modalità relative all'accesso ai dati e alle informazioni in possesso dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121^[5], nonché da parte degli uffici competenti delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della stessa legge^[6].

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati e fissati i termini e le modalità secondo cui i dati e le informazioni ivi previsti devono essere comunicati e gestiti. Sono inoltre definiti i parametri che configurano il rischio di frode di cui all'articolo 3, gli obblighi delle società segnalanti e la struttura dell'archivio informatizzato, la composizione e le regole di funzionamento del gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 7, i livelli di accesso all'archivio informatizzato e le modalità di consultazione dei dati e delle informazioni ivi contenuti, nonché gli eventuali costi del servizio.

4. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresì le modalità di attuazione dello scambio dei dati tra l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento e la Banca d'Italia ai fini di cui all'articolo 5.

5. Per il personale eventualmente assegnato ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 sono organizzati corsi di formazione, nell'ambito dell'ordinaria programmazione dei percorsi formativi, secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 1 senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

6. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli

utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281^[7], può richiedere, in qualsiasi momento, di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 7, in ordine all'applicazione della presente legge.

Art. 8*Modifica all'articolo 24 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300*

1. All'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni^[8], dopo le parole: «diversi dalla moneta» sono inserite le seguenti: «nonché sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo».

Art. 9*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 7, comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

I LAVORI PARLAMENTARI

- *Camera dei deputati* (atto n. 5263):
Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (SINISCALCO) e dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie (STANCA) il 14 settembre 2004.
Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 27 settembre 2004, con pareri delle commissioni I, II, V e X.
Esaminato dalla VI commissione il 22 febbraio, 31 maggio, 15 e 21 giugno 2005.
Esaminato in aula il 21 giugno 2005 e approvato il 6 luglio 2005.
- *Senato della Repubblica* (atto n. 3535):
Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede deliberante, il 15 luglio 2005, con pareri delle commissioni I, II, V, X e XIV.
Esaminato dalla VI commissione il 27 e 28 luglio 2005 e approvato il 29 luglio 2005.

[5] Gli articoli 4, 6, 7 e 16 della legge 121/1981 riguardano rispettivamente il Dipartimento della pubblica sicurezza; il coordinamento e la direzione unitaria delle forze di polizia; la natura e l'entità dei dati e delle informazioni raccolti e le forze di polizia.

[6] Si veda la nota 5.

[7] «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti», pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" del 14 agosto 1998 n. 189.

[8] La lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del Dlgs 300/1999 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), come modificata dal presente provvedimento, è la seguente:

1. Il Ministero svolge, in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico; alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprietà dello Stato; alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta nonché sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo e dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia;

Un attento controllo sul territorio garantirà la tutela dei consumatori

 il commento di Luigi Ferrajoli

Con la legge 17 agosto 2005 n. 166, il Parlamento ha approvato l'«Istituzione di un sistema per la prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento», mediante il quale ha inteso costituire un archivio informatico in grado di raccogliere le informazioni utili relative alle ipotesi di frode, ovvero di rischio di frode, perpetrate attraverso l'utilizzo delle cosiddette "carte di pagamento".

LA PREVENZIONE AMMINISTRATIVA

L'istituzione di un ufficio ad hoc - La finalità della presente disciplina è, infatti, quella di garantire una maggiore protezione nell'ambito dell'utilizzo dei moderni sistemi per la circolazione della ricchezza, in quanto, di fronte all'ampio utilizzo nella prassi delle carte di credito - e di altri strumenti analoghi - è sempre più pressante la richiesta, da parte degli operatori, di maggiore tutela.

Attraverso tale sistema di prevenzione, che è di natura amministrativa, è pertanto istituito, presso il ministero dell'Economia e delle Finanze, l'«Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento», il quale viene preposto quale titolare e gestore del suddetto archivio informatico.

In particolare, a formare l'oggetto d'analisi e di monitoraggio del sistema di prevenzione è l'utilizzo delle carte di pagamento, ovvero di quei documenti che, nella prassi commerciale, sono comunemente definite carte di credito e carte di debito.

Oltre a queste ultime, rientreranno nell'ambito di applicazione della disciplina in esame, anche al-

tre tipologie di carte, le quali verranno tuttavia nello specifico individuate, mediante l'apposito decreto di attuazione, dal ministro dell'Economia e delle finanze.

L'ARCHIVIO INFORMATICO

Le informazioni e i dati - Nel sistema di prevenzione, oltre ovviamente all'autorità amministrativa preposta, rivestiranno un ruolo fondamentale le cosiddette "società segnalanti", ovvero tutte le società, le banche e gli intermediari finanziari che emettono carte di pagamento e gestiscono reti commerciali di accettazione di dette carte. Questi, nell'ambito della nuova disciplina, assumeranno un ruolo attivo, in quanto avranno il compito di fornire notizie e segnalazioni di situazioni che possano configurare il rischio di frode.

Tale sistema di prevenzione, infatti, basato sulla creazione di un archivio informatizzato, ha lo scopo precipuo di consentire una concreta attività di controllo sul territorio.

In particolare, tale archivio informatizzato comprenderà, sin dall'inizio, i dati identificativi dei punti vendita, ma anche dei legali rappresentanti degli esercizi commerciali, nei cui confronti, per motivi di sicurezza o per condotte fraudolente denunciate all'autorità giudiziaria, è stato esercitato il diritto di revoca della convenzione che regola la negoziazione delle carte di pagamento. Con riguardo a questi soggetti, l'archivio comprenderà inoltre i dati relativi agli eventuali contratti di rinnovo della convenzione.

L'archivio, oltre ai dati relativi agli sportelli automatici manomessi in modo fraudolento, raccoglierà i

dati riguardanti le transazioni non riconosciute dai titolari delle carte di pagamento, nonché quelle dagli stessi denunciate all'autorità giudiziaria.

La finalità è quindi quella di creare una vera e propria banca dati che consenta, da un lato, un censimento di tutte le ipotesi di frode perpetrate sul territorio a mezzo di carte di pagamento, ma che, allo stesso tempo, possa rappresentare uno strumento per il monitoraggio continuo delle situazioni a rischio.

LE SOCIETÀ SEGNALANTI

Il ruolo - La funzione di tale sistema, come già accennato, è quella appunto di consentire, prima di tutto, la prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento.

A questo proposito, le cosiddette "società segnalanti" rivestiranno un ruolo fondamentale, in quanto saranno tenute a comunicare all'ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento tutte le informazioni relative ai punti di vendita e alle transazioni che configurano un rischio di frode.

Tali informazioni verranno in seguito conservate nell'archivio per il tempo necessario, affinché le predette società possano effettuare gli opportuni accertamenti - in modalità ancora da stabilire - circa l'effettiva sussistenza del rischio denunciato. Al termine di tali accertamenti, sarà obbligo della società segnalante informare il titolare dell'archivio circa l'esito del monitoraggio.

I risultati di specifico interesse, in particolare, saranno successivamente comunicati agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell'Interno com-

petenti sia in materia di analisi dei fenomeni criminali che di cooperazione, anche internazionale, di polizia, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati commessi mediante carte di credito o altri mezzi di pagamento.

L'ACCESSO ALLA BANCA DATI

Da parte delle "segnalanti" - La normativa in esame fornisce inoltre le linee guida per la disciplina relativa all'accesso all'archivio informatizzato da parte delle stesse società segnalanti.

Queste ultime avranno, infatti, accesso all'archivio in due ipotesi ben precise: nel caso di immissione di informazioni, ovvero di consultazione delle stesse.

Nel primo caso, come già accennato, le società saranno chiamate a fornire tutte le informazioni e i dati utili relativi alle ipotesi di rischio di frode e sulle quali verrà realizzato, da parte della stessa società segnalante, un accertamento al fine di monitorare l'effettiva sussistenza del rischio.

Nel secondo caso, invece, la società segnalante potrà essa stessa accedere direttamente all'archivio qualora le sia necessario ottenere la consultazione delle informazioni fornite da altre società. In quest'ultimo caso, la società interessata dovrà prima ottenere, di volta in volta, l'autorizzazione dal titolare dell'archivio.

LO SCAMBIO INFORMATIVO TRA ENTI E AUTORITÀ

La Banca d'Italia - L'archivio informatico, rappresenta quindi un punto di raccordo in materia tra i diversi enti e autorità che, a diverso titolo, operano nell'ambito della tutela e della sicurezza degli scambi e della circolazione del denaro. Rientra perciò in questo contesto anche il collegamento, previsto dalla normativa in esame, tra l'ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento e la Banca d'Italia, posta l'espressa previsione che

tra le due autorità si instauri un vero e proprio canale per lo scambio di informazioni.

La legge prevede, infatti, che l'ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento possa richiedere alla Banca d'Italia, per la consultazione dei dati sulle carte di pagamento rubate o smarrite, l'accesso all'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento costituito con l'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990 n. 386 e introdotto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507.

Tale archivio, in particolare, istituito presso la Banca d'Italia appunto, contiene le generalità dei traenti di assegni emessi senza autorizzazione o senza provvista, nonché i dati degli stessi assegni (bancari o postali) emessi senza autorizzazione o senza provvista, ovvero non restituiti dopo la revoca dell'autorizzazione.

L'archivio contiene, inoltre, le generalità dei soggetti cui sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo e i dati relativi alle stesse carte di pagamento per le quali tale autorizzazione sia stata revocata, ovvero ne sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.

In questo modo, sarà quindi possibile che l'ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento possa coordinare la propria attività di monitoraggio con quella già svolta della Banca d'Italia, con riferimento sia alle carte di pagamento, che agli assegni.

Non solo: allo stesso tempo, la legge consente alla stessa Banca d'Italia di richiedere all'ufficio centrale antifrode, la comunicazione delle informazioni e dei dati conservati presso l'archivio informatico di quest'ultima che si rendessero utili nell'ambito dell'esercizio della sua funzione di vigilanza sui sistemi di pagamento.

L'intenzione del Legislatore è quindi quella di creare un forte collegamento tra i due archivi, anche se, a questo punto, ci si chiede se non sarebbe stato preferibi-

le la centralizzazione e l'unificazione dei due sistemi di controllo.

IL DECRETO DI ATTUAZIONE

Il concerto tra ministeri dell'Economia e dell'Interno - In ogni caso, data la genericità delle disposizioni contenute nella legge 166/2005, è prevista l'emanazione di una disciplina attuativa da parte del ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in concerto con il ministro dell'Interno, della Giustizia, delle Attività produttive, per l'Innovazione e le Tecnologie, e previo esame congiunto della Banca d'Italia, dovrà precisare, in modo specifico, le competenze e l'organizzazione interna dell'ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, nonché la struttura dell'archivio informatizzato.

Con tale decreto, in particolare, saranno stabiliti i criteri per l'individuazione delle società segnalanti, nonché delle singole voci e delle informazioni che costituiranno l'oggetto della comunicazione all'archivio informatico.

Con riguardo a queste ultime, dovranno peraltro anche meglio chiarirsi i termini e le modalità secondo cui i dati e le informazioni andranno non solo comunicati, ma anche gestiti.

Il ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà poi individuare le modalità di accesso e di consultazione delle informazioni presenti nell'archivio e le modalità di attuazione dello scambio dei dati tra ufficio centrale dei mezzi di pagamento e la Banca d'Italia.

Un ulteriore aspetto che la normativa attuativa sarà chiamata a meglio definire è quello relativo al cosiddetto "gruppo di lavoro", dato che la legge in esame si limita a definire quest'ultimo come un organo con funzioni meramente consultive preposto alla trattazione delle problematiche di settore, senza però che ne siano specificate la composizione e i compiti effettivi. ■